

QUADRO NORMATIVO PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI DISABILI

LE FONTI NORMATIVE	IL CONTENUTO DI RIFERIMENTO	I PROFILI DI RILIEVO
<p>Costituzione della Repubblica, in vigore dal 1.1.1948</p>	<p>art. 2: <i>“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”</i>, anche in quella formazione sociale che è la comunità scolastica.</p> <p>art. 3, co. 2: <i>“È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”</i>, Il superamento delle sperequazioni di situazioni sia economiche che sociali suscettibili di ostacolare il pieno sviluppo delle persone dei cittadini;</p> <p>art. 34: <i>“La scuola è aperta a tutti”</i>, anche alle persone con disabilità;</p> <p>art. 38: <i>“gli inabili e i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale”</i>, è l’unica norma che fa esplicitamente riferimento alle persone con disabilità.</p>	
<p>Legge n. 1463 del 26.10.1952, Statizzazione delle scuole elementari per ciechi</p>	<p>art. 1: conferma che <i>“L’obbligo scolastico sancito dalle vigenti disposizioni si applica, per i ciechi in condizione di educabilità, nelle apposite scuole speciali”</i>;</p> <p>art. 2: istituisce <i>“le scuole elementari governative speciali per l’assolvimento dell’obbligo scolastico da parte dei fanciulli ciechi”</i>, 13 in tutta Italia.</p>	
<p>C.M. n. 1771/12 dell’11.3.1953</p>	<p>Delinea la differenza tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> - classi speciali <i>“Istituti scolastici nei quali viene impartito l’insegnamento elementare ai fanciulli aventi determinate minorazioni fisiche o psichiche ed istituti nei quali vengono adottati speciali metodi didattici per l’insegnamento ai ragazzi anormali, es. scuole Montessori”</i>; - classi differenziali <i>“Non sono istituti a sé stanti, ma funzionano presso le comuni scuole</i> 	

	<i>elementari ed accolgono gli alunni nervosi, tardivi, instabili, i quali rivelano l'inadattabilità alla disciplina comune e ai normali metodi e ritmi d'insegnamento e possono raggiungere un livello migliore solo se l'insegnamento viene ad essi impartito con modi e forme particolari".</i>	
Legge n. 1073 del 24.7.1962, Provvedimenti per lo sviluppo della scuola nel triennio del 1962 al 1965	art. 32: erogazione finanziamenti per <i>"le scuole speciali per minorati psicofisici e per la rieducazione sociale; l'istituzione di classi differenziali nella scuola di completamento dell'obbligo; l'incremento delle classi differenziali nelle scuole elementari; l'assistenza igienico-sanitaria, didattica e l'acquisto delle attrezzature necessaria al funzionamento delle scuole e classi predette; l'organizzazione di corsi di specializzazione per insegnanti.</i>	
Legge n. 1859 del 31.12.1962, Istituzione e ordinamento della scuola media statale	art. 12: stabilisce che potevano essere <i>"istituite classi differenziali – con non più di 15 alunni per classe – per gli alunni disadattati scolastici".</i>	
Legge n. 942 del 31.10.1966, Funzionamento del piano di sviluppo della scuola nel quinquennio dal 1966 al 1970	art. 32: aumento stanziamenti ministeriali.	
DPR n. 1518 del 22.12.1967, Regolamento per l'applicazione del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, relativo ai servizi di medicina scolastica	Soggetti ipodotati intellettuali non gravi, disadattati ambientali, o soggetti con anomalie del comportamento, per i quali possa prevedersi il reinserimento nella scuola comune.	ISTITUZIONE DI CLASSI DIFFERENZIALI NELLE SCUOLE COMUNI
Legge n. 444 del 18.3.1968, Ordinamento della scuola materna statale	art. 3: prevede che i bambini da tre a sei anni affetti da disturbi dell'intelligenza o del comportamento o da menomazioni fisiche o sensoriali siano collocati in sezioni speciali all'interno delle scuole materne o, per i casi gravi, in scuole materne speciali.	
Legge n. 118 del 30.3.1971, Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili.	art. 28 co. 2 (<i>Provvedimenti per la frequenza scolastica</i>): per gli invalidi e i minorati <i>"l'istruzione dell'obbligo deve avvenire nelle classi normali della scuola pubblica, salvi i casi in cui i soggetti siano affetti da gravi deficienze intellettive o da menomazioni fisiche di tale gravità da impedire o rendere molto difficoltoso l'apprendimento o l'inserimento nelle predette classi normali".</i> Lo stesso articolo stabilisce (ancora in vigore) che ai mutilati e invalidi civili non autosufficienti e che frequentino la scuola dell'obbligo o i corsi di addestramento professionale finanziati dallo Stato vengano assicurati:" a) <i>il trasporto gratuito dalla propria abitazione alla sede della scuola o dal corso e viceversa, a carico dei patronati scolastici o dei consorzi dei patronati scolastici o degli enti gestori dei corsi;</i> b) <i>l'accesso alla scuola mediante adatti accorgimenti per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche che ne impediscono la frequenza;</i> c)	GLI ALUNNI CON DISABILITA' LIEVE HANNO VISTO RICONOSCIUTO PER LA PRIMA VOLTA IL PROPRIO DIRITTO ALL'INSERIMENTO SCOLASTICO NELLE CLASSI

	<p><i>l'assistenza durante gli orari scolastici degli invalidi più gravi".</i></p> <p>art. 29: <i>"Esclusivamente quando si fosse accertata l'impossibilità di far frequentare agli alunni con disabilità la scuola pubblica dell'obbligo, il Ministro per la pubblica istruzione, per la scuola media, o il provveditore agli studi, per l'istruzione elementare, d'intesa con gli enti ospedalieri e la direzione dei centri di recupero e di riabilitazione, pubblici e privati, convenzionati con il Ministero della sanità o del lavoro e della previdenza sociale, provvedesse alla istituzione, per i minori ricoverati, di classi normali quali sezioni staccate della scuola statale".</i></p> <p>Art. 30: <i>esenzione delle tasse scolastiche e universitarie "ai mutilati ed invalidi civili che appartengono a famiglie di disagiata condizione economica e che abbiano subito una diminuzione superiore ai due terzi della capacità lavorativa ed ai figli dei beneficiari della pensione di inabilità, è concessa l'esenzione dalle tasse scolastiche e universitarie e da ogni altra imposta, analogamente agli esoneri previsti per gli orfani di guerra, ciechi civili, i mutilati ed invalidi di guerra, di lavoro, di servizio e i loro figli".</i></p>	NORMALI PER L'ISTRUZIONE DELL'OBBLIGO
D.P.R. n. 970 del 31.10.1975, Norme in materia di scuole aventi particolari finalità	art. 9: <i>prevede che il personale docente può essere "assegnato a scuole normali per interventi individualizzati di natura integrativa in favore della generalità degli alunni, ed in particolare di quelli che presentino qualche difficoltà di apprendimento".</i>	
C.M. n. 277 dell'8.8.1975, contenente la Relazione della Commissione ministeriale presieduta dalla Senatrice Franca Falcucci Cosiddetto DOCUMENTO FALCUCCI	<p>Contestando il valore della scolarizzazione riservata, la relazione afferma l'idea che <i>"la frequenza delle classi comuni da parte di bambini handicappati non implica il raggiungimento di mete culturali minime comuni. Lo stesso criterio di valutazione dell'esito scolastico, deve perciò fare riferimento al grado di maturazione raggiunto dall'alunno sia globalmente sia a livello degli apprendimenti realizzati, superando il concetto rigido del voto o della pagella [...]. Si dovrebbe giungere per questa via ad allargare il concetto di apprendimento affinché, accanto ai livelli di intelligenza logica- astrattiva, venga considerata anche l'intelligenza sensorio-motrice e pratica e siano soprattutto tenuti presenti i processi di socializzazione".</i></p> <p>Nella relazione della Commissione si proponeva di inserire all'interno delle classi insegnanti specializzati <i>"capaci di svolgere un'azione di recupero con i nuclei di handicappati gravi"</i> e <i>"capaci di svolgere per soggetti medio-gravi interventi alternati sia in senso riabilitativo sia in senso specializzante".</i></p>	TESTO DI SVOLTA NON ESISTONO PIU' BAMBINI NON EDUCABILI
Legge n. 517 del 4.8.1977, Norme sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione degli esami di riparazione nonché altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico	art. 2: <i>per le scuole elementari stabilisce che "la programmazione educativa può comprendere attività scolastiche integrative organizzate per gruppo di alunni della classe oppure di classi diverse anche allo scopo di realizzare interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni. Nell'ambito di tali attività la scuola attua forme di integrazione a favore degli alunni portatori di handicaps, con la prestazione di insegnanti specializzati [...] Devono essere inoltre assicurati la necessaria integrazione specialistica, il servizio socio-psicopedagogico e forme particolari di sostegno secondo le rispettive, competenze dello Stato e degli enti locali</i>	SANCISCE IL DIRITTO ALLA FREQUENZA SCOLASTICA DI TUTTI I PORTATORI DI HANDICAP. VIENE INTRODOTTO

<p>Ad essa sono collegate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la C.M. 10 luglio 1978 n. 167, sul servizio psico-pedagogico nella scuola dell'obbligo; - la C.M. 21 luglio 1978 n. 169, per l'attuazione dell'art. 2 L. n. 517; - la C.M. 31 luglio 1978 n.178, per l'attuazione dell'art. 7 della L. n. 517; - il D.P.R. 6 febbraio 1979 n. 50 e il D.M. 9 febbraio 1979, concernente nuovi programmi per la scuola media rivolti anche ai disabili; - la C.M. 28 giugno 1979 n. 159, relativa alla collaborazione tra scuola e servizi specialistici sul territorio; - la C.M. 28 luglio 1979 n. 199, interpretando gli art. 2 e 7 della L. n. 517, auspica che non si proceda ad inserire nella scuola primaria e nella secondaria di I grado, più di un allievo disabile per classe e di assegnare un insegnante di sostegno per quattro (anziché sei) alunni disabili inseriti nelle diverse classi. 	<p><i>preposti, nei limiti delle relative disponibilità di bilancio e sulla base del programma predisposto dal consiglio scolastico distrettuale;</i></p> <p>art. 7: per le scuole medie statuisce che nell'ambito della programmazione educativa si prevedessero <i>"forme di integrazione e di sostegno a favore degli alunni portatori di handicaps da realizzare mediante la utilizzazione dei docenti, di ruolo o incaricati a tempo indeterminato, in servizio nella scuola media e in possesso di particolari titoli di specializzazione, che ne facciano richiesta, entro il limite di una unità per ciascuna classe che accolga alunni portatori di handicaps e nel numero massimo di sei ore settimanali"</i>.</p> <p>Inoltre la norma disponeva che le classi che accogliessero alunni portatori di handicap fossero costituite con un massimo di 20 alunni e fossero assicurati la necessaria integrazione specialistica, il servizio socio-psico-pedagogico e forme particolari di sostegno secondo le competenze dello Stato e degli enti locali preposti.</p>	<p>L'INSEGNANTE SPECIALIZZATO (DI SOSTEGNO) CHE POSSA COLLABORARE CON L'INSEGNANTE DI CLASSE</p>
<p>Legge n. 833 del 23.12.1978, Istituzione del servizio sanitario nazionale</p>	<p>art. 26 (<i>Prestazioni di riabilitazione</i>) - <i>Le prestazioni sanitarie dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, dipendenti da qualunque causa, sono erogate dalle unità sanitarie locali attraverso i propri servizi. L'unità sanitaria locale, quando non sia in grado di fornire il servizio direttamente, vi provvede mediante convenzioni con istituti esistenti nella regione in cui abita l'utente o anche in altre</i></p>	<p>PROGETTO RIABILITATIVO, A CURA DELL'ASL</p>

	<i>regioni, aventi i requisiti indicati dalla legge, stipulate in conformità ad uno schema tipo approvato dal Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale.</i>	
Legge n. 270 del 20.5.1982, Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica [...]	Viene introdotta la figura dell'insegnante di sostegno anche nella scuola dell'infanzia, art. 12: <i>"Ciascuna sezione di scuola materna è costituita con un numero massimo di 30 bambini ed un numero minimo di 13 bambini, ridotti, rispettivamente, a 20 e a 10, per le sezioni che accolgono bambini portatori di handicaps. La consistenza complessiva delle dotazioni organiche dei ruoli provinciali della scuola materna è calcolata aggiungendo anche i posti di sostegno da istituire in ragione, di regola, di un posto ogni quattro bambini portatori di handicaps".</i>	INSEGNANTE DI SOSTEGNO NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA
C.M. Miur n. 258 del 22.9.1983, Indicazioni di linee di intesa tra scuola, Enti locali e UU.SS.LL. in materia di integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap		
C.M. Miur n. 250 del 3.9.1985, Azione di sostegno a favore degli alunni portatori di handicap	La circolare sottolinea che: <i>"Le difficoltà di apprendimento derivanti da situazioni di handicap non possono costituire un ostacolo all'esercizio di tale diritto-dovere; si ribadisce, pertanto, che la scuola deve garantire a ciascun alunno le opportunità di esperienze e le risorse culturali di cui ha bisogno".</i>	
Legge n. 41 del 28.2.1986, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato	Gli edifici scolastici progettati, costruiti o interamente ristrutturati dopo il 28.2.1986 devono essere accessibili, come si legge nell' art. 32: <i>"20. Non possono essere approvati progetti di costruzione o ristrutturazione di opere pubbliche che non siano conformi alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, in materia di superamento delle barriere architettoniche. Non possono altresì essere erogati dallo Stato o da altri enti pubblici contributi o agevolazioni per la realizzazione di progetti in contrasto con le norme di cui al medesimo decreto.</i> <i>21. Per gli edifici pubblici già esistenti non ancora adeguati alle prescrizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, numero 384, dovranno essere adottati da parte delle Amministrazioni competenti piani di eliminazione delle barriere architettoniche entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge".</i>	ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE
Sentenza della Corte Costituzionale n. 215 del 3.6.1987, oggetto: Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale art. 28, co. 3, della L. 30.3.1971, n. 118: Scuola, mutilati ed invalidi civili, soggetti portatori di	La sentenza riconosce il pieno diritto dei <i>"soggetti portatori di handicaps"</i> a frequentare la scuola secondaria superiore dichiarando costituzionalmente illegittimo l'art. 28, co. 3, della Legge n. 118 del 1971 nella parte in cui , in riferimento a tali soggetti usava l'espressione <i>"sarà facilitata"</i> anziché <i>"è assicurata"</i> la frequenza alle scuole medie superiori. È precisato che: <i>"è ormai superata in sede scientifica la concezione di una loro radicale irrecuperabilità",</i> cosicché <i>"l'inserimento e l'integrazione nella scuola ha fondamentale importanza al fine di favorire il recupero di tali soggetti. La partecipazione al processo educativo</i>	PIENO DIRITTO DEI SOGGETTI CON

handicaps, diritto alla frequenza delle scuole secondarie superiori, effettiva e concreta realizzazione del diritto, mancata assicurazione - violazione degli artt. 3,30, 31 e 34 della Costituzione - Illegittimità costituzionale parziale	<i>con insegnanti e compagni normodotati costituisce, infatti, un rilevante fattore di socializzazione e può contribuire in modo decisivo a stimolare le potenzialità dello svantaggio, al dispiegarsi cioè di quelle sollecitazioni psicologiche atte a migliorare i processi di apprendimento, di comunicazione e di relazione attraverso la progressiva riduzione dei condizionamenti indotti dalla minorazione [...]".</i> La frequenza scolastica è dunque un essenziale fattore di recupero del portatore di handicaps e di superamento della sua emarginazione.	DISABILITÀ A FREQUENTARE LA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO
C.M. Miur n.1 del 4.1.1988, Continuità educativa nel processo di integrazione degli alunni portatori di handicap	Viene precisato che: <i>"L'alunno portatore di handicap, proprio in quanto 'pone alla scuola una domanda più complessa di aiuto educativo e di sostegno didattico', necessita più di ogni altro di una particolare attenzione educativa volta a realizzare un progetto individualizzato unitario che, pur nella differenziazione dei tre ordini di scuola - materna, elementare e media - consenta un'esperienza scolastica di ampio respiro, priva di fratture e sempre coerente con gli individuali bisogni educativi e ritmi di apprendimento".</i>	
C.M. Miur n. 153 del 15.6.1988, Illegittimità dell'uscita di classe degli alunni con handicap	Ribadisce che <i>"è illegittimo istruire l'alunno disabile facendolo uscire dalla sua classe, salvo i casi in cui un periodo di attività individuato fuori dalla classe sia espressamente previsto dalla stesura del PEI e concordato tra docente specializzato e docenti curricolari".</i>	
C.M. Miur n. 262 del 22.9.1988, Attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 215 del 3.6.1987 - Iscrizione e frequenza della scuola secondaria di II grado degli alunni portatori di handicap	Data la portata innovativa della sentenza della Corte Costituzionale n. 215/1987 vengono fornite in sintesi, le "massime" più importanti della stessa e le indicazioni che, in attesa dell'emanazione di norme legislative, consentano l'effettività del diritto allo studio di alunni con disabilità di qualunque tipologia in ogni ordine e grado di scuola.	
D.M. 14.6.1989 n. 236, Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche	Superamento e rimozione delle barriere architettoniche in relazione alle garanzie di accessibilità, adattabilità e visitabilità degli edifici pubblici e privati, anche scolastici.	
Legge n. 142 dell'8 giugno 1990, Ordinamento delle autonomie	Gli accordi di programma costituiscono uno strumento molto importante per la piena realizzazione dell'integrazione scolastica. Sono uno strumento giuridicamente vincolante	

locali	utilizzato quando un determinato programma di intervento richiede la partecipazione di diversi enti pubblici, secondo l'art. 27: <i>"(Accordi di programma) 1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento"</i> .	ACCORDI DI PROGRAMMA FRA ENTI PUBBLICI PER PROGRAMMI D'INTERVENTO
C.M. Miur n. 184 del 3.7.1991	Indica il carattere professionale dell'insegnante di sostegno sottolineando: - l'impegno a collaborare con i colleghi del consiglio di classe e con il Gruppo di lavoro nell'impostazione e nella realizzazione del progetto educativo-didattico riferito all'alunno handicappato; - la competenza a predisporre i relativi percorsi e strumenti; - la corresponsabilità dell'attività educativa e didattica complessiva della classe: i compiti di collaborazione con le famiglie e le strutture sanitarie del territorio.	
C.M. Miur n. 291 del 14.10.1992, Visite guidate e viaggi d'istruzione o connessi ad attività sportive	La scuola è tenuta a predisporre tutte le misure di sostegno e gli strumenti necessari, incluso la designazione di un accompagnatore che può essere qualunque membro della comunità scolastica, in caso di visite guidate e viaggi d'istruzione, in base all'art. 8 co. 2: <i>"[...] Nel caso di partecipazione di uno o più alunni in situazione di handicap, si demanda alla ponderata valutazione dei competenti organi collegiali di provvedere, in via prioritaria, alla designazione di un qualificato accompagnatore contemplato al primo capoverso del presente punto, nonché di predisporre ogni altra misura di sostegno commisurata alla gravità della menomazione"</i> .	ACCOMPAGNATORE IN VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE
Legge n. 104 del 5.2.1992, Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate	Art. 1 Finalità: <i>"garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società"</i> . Art. 12 <i>Diritto all'educazione e all'istruzione</i> 1. <i>Al bambino da 0 a 3 anni handicappato è garantito l'inserimento negli asili nido.</i> 2. <i>E' garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, alle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie.</i> 3. <i>L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.</i>	PUNTO DI RIFERIMENTO NORMATIVO DELL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA E SOCIALE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

	<p>4. <i>L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito da difficoltà d'apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap".</i></p> <p>Art. 13 <i>Integrazione scolastica</i></p> <p>Strumenti per l'integrazione che debbono essere messi a disposizione in modo coordinato dalla scuola, dagli Enti Locali e dalla Asl, fra questi la diagnosi funzionale la quale <i>"indica le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed effettive dell'alunno e pone in rilievo le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le possibilità di recupero, sia le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona".</i></p> <p>Art. 14 <i>Modalità di attuazione dell'integrazione</i></p> <p>Art. 16 <i>Valutazione del rendimento e prove d'esame.</i> "1. Nella valutazione degli alunni handicappati da parte degli insegnanti è indicato, sulla base del piano educativo individualizzato, per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline. 2. Nella scuola dell'obbligo sono predisposte, sulla base degli elementi conoscitivi di cui al comma 1, prove d'esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progredire dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. 3. Nell'ambito della scuola secondaria di secondo grado, per gli alunni handicappati sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione. 4. Gli alunni handicappati sostengono le prove finalizzate alla valutazione del rendimento scolastico o allo svolgimento di esami anche universitari con l'uso degli ausili loro necessari".</p>	<p>NOVITÀ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - DIAGNOSI FUNZIONALE - PROFILO DINAMICO-FUNZIONALE - PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO – P.E.I. - INSEGNANTE DI SOSTEGNO INDIVIDUALIZZATO
<p>Decreto Ministeriale 9 luglio 1992, Indirizzi per la stipula degli accordi di programma ai sensi dell'art. 13 della legge-quadro 5.2.1992, n. 104 sull'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate</p>	<p>Il progetto di integrazione dell'alunno disabile richiede l'intervento di diversi enti competenti (ASL, Scuola, Comuni, Province, ect). Gli accordi di programma garantiscono appunto il coordinamento tra i diversi servizi al fine di garantire un inserimento adeguato anche agli alunni disabili gravi:</p> <p>art. 2 <i>Ambito territoriale, finalità e soggetti stipulanti</i></p> <p>art. 3 <i>Modalità</i></p>	
<p>D.P.R. 24.2.1994, Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap</p>	<p>Individua i soggetti e le competenze degli Enti Locali, delle attuali Aziende Sanitarie Locali e delle istituzioni scolastiche nella definizione della Diagnosi Funzionale, del Profilo Dinamico Funzionale e del Piano Educativo Individualizzato, documento conclusivo e operativo in cui <i>"vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per l'alunno in condizione di handicap, in un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione"</i></p>	<p>COMPITI DELLE AA.SS.LL. IN RELAZIONE ALLA LEGGE N. 104/92</p>

<p>D.P.R. n. 503 del 24 luglio 1996, Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici</p>	<p>Tutti gli edifici costruiti dovranno comunque essere adeguati e resi accessibili, come si legge nell'art. 1: <i>"1. Le norme del presente regolamento sono volte ad eliminare gli impedimenti comunemente definiti «barriere architettoniche».[...] 4. Agli edifici e spazi pubblici esistenti, anche se non soggetti a recupero o riorganizzazione funzionale, devono essere apportati tutti quegli accorgimenti che possono migliorarne la fruibilità sulla base delle norme contenute nel presente regolamento"</i>.</p>	<p>OBBLIGO DI ELIMINAZIONE DI TUTTE LE BARRIERE ARCHITETTONICHE</p>
<p>Legge n. 675 del 31.12.1996, Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali</p>	<p>Le notizie sulle minorazioni degli alunni disabili costituiscono "dati sensibili" ai sensi dell'art. 22: <i>"Dati sensibili 1. I dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante"</i>.</p>	<p>TUTELA DELLA PRIVACY</p>
<p>Legge n. 59 del 15 marzo 1997, Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa</p>	<p>Riforma della struttura amministrativa dello Stato.</p>	
<p>Legge n. 449 del 27.12.1997, Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica (Legge finanziaria 2008)</p>	<p>art. 40: <i>Personale della scuola [...]In attuazione dei principi generali fissati dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, è assicurata l'integrazione scolastica degli alunni handicappati con interventi adeguati al tipo e alla gravità dell'handicap, compreso il ricorso all'ampia flessibilità organizzativa e funzionale delle classi prevista dall'articolo 21, commi 8 e 9, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché la possibilità di assumere con contratto a tempo determinato insegnanti di sostegno in deroga al rapporto docenti-alunni indicato al comma 3, in presenza di handicap particolarmente gravi, fermo restando il vincolo di cui al primo periodo del presente comma.</i></p>	
<p>D. Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998, Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59</p>	<p>Per gli alunni disabili il trasporto scolastico costituisce un supporto essenziale alla frequenza scolastica. Questo servizio è pertanto strumentale alla realizzazione del diritto allo studio: competenza Comune (per le scuole dell'Infanzia, primarie e secondarie di I grado), Provincia (per le scuole secondarie di II grado): art. 139: <i>"Trasferimenti alle province ed ai comuni. 1. [...] sono attribuiti alle province, in relazione all'istruzione secondaria superiore, e ai comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti: [...] c) i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio [...]"</i>.</p>	<p>COMPETENZA DEI COMUNI E DELLE PROVINCE PER I SERVIZI DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO AI DISABILI</p>

<p>D.M. n. 331 del 24.7.1998, Disposizioni concernenti la riorganizzazione della rete scolastica, la formazione delle classi e la determinazione degli organici del personale della scuola</p>	<p>art. 10 – <i>“Classi con alunni in situazione di handicap.</i> <i>10.1 Per garantire la massima possibile efficacia nel processo di integrazione scolastica le classi che accolgono alunni in situazione di handicap (comprese le sezioni di scuola materna) possono essere costituite con meno di 25 iscritti, tenuto conto sia dell’organizzazione complessiva della scuola, con riguardo alle attività formative previste e alle risorse di personale, sia della natura dell’handicap e delle condizioni soggettive dei singolo alunno, nonché degli obiettivi e della metodologia prevista dal piano educativo individualizzato.</i> <i>10.2 Le classi che accolgono alunni portatori di handicap in situazione di disagio e difficoltà di apprendimento particolarmente gravi possono essere costituite con meno di 20 iscritti, ove tale esigenza sia adeguatamente motivata nei piani educativi individualizzati, con riguardo anche alle condizioni organizzativi delle singole scuole e alle risorse professionali disponibili”.</i></p>	
<p>D.P.R. n. 275 dell’8.3.1999, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15.3.1997, n. 59</p>	<p>Rappresenta lo strumento principale per la costruzione e le soluzioni di azioni volte anche l’integrazione di studenti con disabilità in ambito scolastico.</p>	<p>REGOLAMENTO DELL’AUTONOMIA SCOLASTICA</p>
<p>D. Lgs. n. 135 dell’11.5.1999, Disposizioni integrative della legge 31.12.1996, n. 675, sul trattamento di dati sensibili da parte dei soggetti pubblici</p>	<p>Per motivi di privacy occorre informare per iscritto i genitori dell’uso che verrà fatto dei dati sensibili secondo l’art. 2: <i>Modalità del trattamento e informativa agli interessati [...] 2. Nell’informare gli interessati ai sensi dell’articolo 10 della legge, i soggetti pubblici fanno espresso riferimento alla normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale è effettuato il trattamento.</i> Occorre altresì custodire i dati sensibili in luogo separato per evitare l’accesso a terzi e utilizzare codici identificativi secondo l’art. 3: <i>“4. I dati contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, sono trattati con tecniche di cifratura o mediante l’utilizzazione di codici identificativi o di altri sistemi che, considerato il numero e la natura dei dati trattati, permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessità”.</i></p>	<p>USO PER LA PRIVACY DEI “DATI SENSIBILI”</p>
<p>D.M. n. 141 del 3.6.1999, Formazione Classi con alunni in situazione di handicap</p>	<p>Modificato dall’art. 5, comma 2, del DPR n.81/09 “Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell’articolo 64, co.4, del D.L. 25.6.2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6.8.2008, n. 133”.</p>	
<p>Sentenza della Corte Costituzionale n. 52 del 9.2.2000</p>	<p>Il personale docente specializzato è chiamato ad adempiere alle <i>“ineliminabili forme di integrazione e di sostegno”</i> a favore degli alunni diversamente abili.</p>	
<p>Legge n. 53 dell’8.3.2000, Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il</p>		

diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città		
Legge n. 62 del 10.3.2000 , Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione	Le scuole che hanno ottenuto e ottengono la parità sono obbligate ad accettare le iscrizioni di alunni in situazione di handicap e a garantire tutti gli strumenti previsti dalla normativa in materia di integrazione scolastica.	
Legge n. 328 dell'8.9.2000 , Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali	<p>art. 14: <i>Progetti individuali per le persone disabili. 1. Per realizzare la piena integrazione delle persone disabili di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell'ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro, i comuni, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, predispongono, su richiesta dell'interessato, un progetto individuale, secondo quanto stabilito al comma 2.</i></p> <p><i>2. Nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, il progetto individuale comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale, i servizi alla persona a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale. Nel progetto individuale sono definiti le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare.</i></p> <p><i>3. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite, nel rispetto dei principi di tutela della riservatezza previsti dalla normativa vigente, le modalità per indicare nella tessera sanitaria, su richiesta dell'interessato, i dati relativi alle condizioni di non autosufficienza o di dipendenza per facilitare la persona disabile nell'accesso ai servizi ed alle prestazioni sociali.</i></p>	PROGETTO DI SOCIALIZZAZIONE, A CURA DEGLI ENTI LOCALI
Sentenza della Corte Costituzionale n. 226 del 4.7.2001	<p>La Corte evidenzia l'importanza della frequenza nelle classi ordinarie, poiché <i>"il diritto all'istruzione delle persone handicappate deve intendersi in senso estensivo, essendo finalizzato al raggiungimento degli obiettivi propri di ciascun ordine e grado di scuola ma nell'ambito di quelli perseguiti attraverso l'integrazione scolastica"</i>.</p> <p>La necessaria presenza di insegnanti specializzati anche nei corsi per adulti finalizzati al conseguimento del diploma.</p>	
C.M. Miur n. 125 del 20.7.2001 , Certificazioni per gli alunni in situazione di handicap	Contiene una sintesi delle modalità di certificazione dei percorsi scolastici degli alunni con disabilità ed è corredata dei modelli di attestato di credito formativo (ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 23.7.1998, n. 323) e di certificato finale (ai sensi dell'art. 15 dell'O.M. 21.5.2001, n. 90).	
Nota prot. n. 3390 del 30.11.2001 ,	<i>"L'obiettivo prioritario di garantire l'effettiva realizzazione dei servizi di integrazione scolastica"</i>	

Assistenza di base agli alunni in situazione di handicap	<p><i>per gli alunni disabili, si realizza anche attraverso la cooperazione dei vari soggetti istituzionali nelle rispettive aree di competenza, senza soluzione di continuità. Tale obiettivo va concretamente perseguito attraverso gli accordi di programma [...] Essi dovranno costituire, in un sistema in cui l'integrazione del soggetto disabile è affidata a diversi centri di competenza e responsabilità, [...].</i></p> <p><i>Rimane all'Ente Locale il compito di fornire l'assistenza specialistica da svolgersi con personale qualificato sia all'interno che all'esterno della scuola [...] Si tratta di figure quali, a puro titolo esemplificativo, l'educatore professionale, l'assistente educativo, il traduttore del linguaggio dei segni o il personale paramedico e psico-sociale (proveniente dalle ASL), che svolgono assistenza specialistica nei casi di particolari deficit".</i></p>	
<p>Nota Miur prot. n. 4088 del 2.10.2002, Comunicazione di servizio sulle iniziative di formazione dei docenti curricolari sull'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap</p>	<p><i>È ribadito il concetto che: "Il processo di integrazione scolastica realizzato in Italia da oltre trent'anni, si fonda sulla assunzione, da parte di tutti i docenti della classe, del progetto di integrazione dell'alunno con handicap e dei suoi compagni".</i></p>	
<p>Legge n. 53 del 28.3.2003, Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale</p>	<p>la Legge di riforma dell'ordinamento scolastico contiene elementi riferibili allo sviluppo della potenzialità di tutti gli allievi attraverso la personalizzazione dei piani di studio per la costruzione di percorsi educativi e didattici appropriati a ciascuno studente.</p>	
<p>D.P.C.M. n. 185 del 23.2.2006, Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289</p>	<p>art. 2 "Modalità e criteri:</p> <p>1. <i>Ai fini della individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, le Aziende Sanitarie dispongono, su richiesta documentata dei genitori o degli esercenti la potestà parentale o la tutela dell'alunno medesimo, appositi accertamenti collegiali, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 12 e 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.</i></p> <p>2. <i>Gli accertamenti di cui al comma 1, da effettuarsi in tempi utili rispetto all'inizio dell'anno scolastico e comunque non oltre trenta giorni dalla ricezione della richiesta, sono documentati attraverso la redazione di un verbale di individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni. Il verbale, sottoscritto dai componenti il collegio, reca l'indicazione della patologia stabilizzata o progressiva accertata con riferimento alle classificazioni internazionali dell'Organizzazione Mondiale della Sanità nonché la specificazione dell'eventuale carattere di</i></p>	

	<p><i>particolare gravità della medesima, in presenza dei presupposti previsti dal comma 3 del predetto articolo 3. Al fine di garantire la congruenza degli interventi cui gli accertamenti sono preordinati, il verbale indica l'eventuale termine di rivedibilità dell'accertamento effettuato.</i></p> <p><i>3. Gli accertamenti di cui ai commi precedenti sono propedeutici alla redazione della diagnosi funzionale dell'alunno, cui provvede l'unità multidisciplinare, prevista dall'articolo 3, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994, anche secondo i criteri di classificazione di disabilità e salute previsti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Il verbale di accertamento, con l'eventuale termine di rivedibilità ed il documento relativo alla diagnosi funzionale, sono trasmessi ai genitori o agli esercenti la potestà parentale o la tutela dell'alunno e da questi all'istituzione scolastica presso cui l'alunno va iscritto, ai fini della tempestiva adozione dei provvedimenti conseguenti".</i></p>	
<p>Legge n.296 del 27.12.2006, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)</p>	<p>art.1 co. 605 lettera "b", garantisce il rispetto delle "effettive esigenze" degli alunni con disabilità, sulla base di accordi interistituzionali.</p>	
<p>Legge n. 244 del 24.12.2007, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008)</p>	<p>art. 1, co. 413 e 414 prevede "un rapporto medio nazionale di un insegnante ogni due alunni diversamente abili" e l'inserimento nell'organico di diritto in un triennio del "70% dei posti di sostegno complessivamente attivati nell'anno scolastico 2006/2007".</p>	
<p>D.P.R. n. 122 del 22.6.2009, Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.L. 1.9.2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 30.10.2008, n. 169</p>	<p>L'intera disciplina relativa alla valutazione degli alunni con disabilità è stata confermata dall'art. 9: "Valutazione degli alunni con disabilità. 1. La valutazione degli alunni con disabilità certificata nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni in vigore è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del piano educativo individualizzato".</p>	
<p>Nota Miur prot. n. 4274 del 4.8.2009, Linee guida sull'integrazione scolastica degli alunni con disabilità</p>	<p>Il documento si divide in tre Parti: I Parte contiene la situazione normativa; II Parte</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vengono sottolineati il ruolo e la regia interistituzionale assegnato ai singoli USR; - Viene sottolineata la fondamentale importanza dell'efficace coordinamento tra i diversi interventi istituzionali necessari tra sistema scolastico, sanitario e responsabilità degli Enti locali. 	

	<p>III Parte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vengono riportate le regole operative per l'Istituto scolastico e per la partecipazione della famiglia; - Si precisano alcuni aspetti della concreta azione inclusiva assegnata alle scuole ed ai loro operatori: organizzativi, progettuali, didattici, valutativi, professionali e relazionali. 	
<p>Legge n. 170 dell'8.10.2010, Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico</p>	<p>Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento (DSA), riconosciuti nella loro natura di disturbi neurobiologici, da considerare come tali dal punto di vista didattico e psicopedagogico.</p>	
<p>Legge n. 183 del 4.11.2010 Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.</p>	<p>art. 24 <i>"Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità"</i>.</p>	
<p>Sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 22.2.2010</p>	<p>Nella sentenza si legge: <i>"Il diritto del disabile all'istruzione si configura come un diritto fondamentale".</i> <i>"I disabili non costituiscono un gruppo omogeneo. Vi sono, infatti, forme diverse disabilità: alcune hanno carattere lieve ed altre gravi. Per ognuna di esse è necessario, pertanto, individuare meccanismi di rimozione degli ostacoli che tengano conto della tipologia di handicap da cui risulti essere affetta in concreto una persona".</i> Tra le varie misure previste dal legislatore <i>"viene in rilievo quella del personale docente specializzato, chiamato per l'appunto ad adempiere alle 'ineliminabili (anche sul piano costituzionale) forme di integrazione e di sostegno' a favore degli alunni diversamente abili".</i> Se le ore aggiuntive di sostegno servono per una specifica forma di tutela ai disabili che si trovino in condizione di particolare gravità, una norma che revochi questa possibilità si palesa incostituzionale, anche perché l'intervento in questione <i>"trova applicazione una volta esperite tutte le possibilità previste dalla normativa vigente e che, giova precisare, non si estende a tutti i</i></p>	

	<p><i>disabili a prescindere dal grado di disabilità, bensì tiene in debita considerazione la specifica tipologia di handicap da cui è affetta la persona de qua</i>”.</p> <p>Nessuna ragione può essere legittimamente addotta per limitare il diritto fondamentale all’istruzione del disabile grave, per il cui processo di riabilitazione, <i>“finalizzato ad un suo completo inserimento nella società, l’istruzione e l’integrazione scolastica rivestono un ruolo di primo piano”</i>.</p>	
<p>Legge n. 111 del 15.11.2011, Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 6.7.2011, n. 98 Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria</p>	<p>Stabilisce il rapporto di un docente ogni due alunni disabili, come ‘media’ di riferimento. Riafferma, altresì, le assegnazioni in ‘deroga’ e al contempo ha imposto al MIUR di dare priorità agli interventi <i>“sulle modalità di integrazione degli alunni disabili”</i> nei piani di finanziamento per la formazione dei docenti.</p>	
<p>Direttiva Ministeriale del 27.12.2012, Integrazione scolastica delle persone con Bisogni Educativi Speciali</p>	<p>La direttiva amplia, rispetto ai DSA, la gamma delle problematiche prese in considerazione, estendendola all’area dello svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale e alle <i>“difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse”</i>.</p>	
<p>Legge n. 128 dell’8.11.2013, Conversione in L., con modificazioni, del D.L. 12.9.2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca</p>	<p>Art. 15 Personale scolastico La percentuale del 70% di cui alla legge n. 244/2007 viene elevata nel triennio successivo <i>“fino al 100% a decorrere dall’anno scolastico 2015/2016”</i>.</p>	
<p>Legge n. 56 del 7.4.2014, Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni</p>	<p>Invita le Regioni a riassegnare le competenze di assistenza per l’autonomia e la comunicazione, e quelle per il trasporto agli alunni con disabilità nelle scuole superiori, precedentemente di competenza delle Province.</p>	
<p>O.M. n. 37 del 19.5.2014, Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e non statali, a.s. 2013/2014</p>	<p>L’art. 17 <i>Esami dei candidati con disabilità</i> prevede che la commissione d’esame possa predisporre <i>“prove equipollenti a quelle assegnate agli altri candidati e che possono consistere nell’utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi, ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti. in ogni caso le prove equipollenti devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento dell’esame”</i>.</p>	

<p>Legge n. 208 del 28.12.2015, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)</p>	<p>In riferimento alla L. n. 56/2014, non essendo stata operata alcuna riassegnazione in tutte le Regioni, la Legge di Stabilità per il 2016, Legge 208/2015, all'art. 1 comma 947, stabilisce che tali competenze siano in capo alle Regioni, a meno che esse con propria Legge Regionale abbia provveduto ad assegnarle ad altro ente, ad esempio, Comuni o loro consorzi, ambito di Area vasta, Comune capofila del Piano di Zona.</p>	
<p>Legge n. 107 del 13 luglio 2015, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.</p> <p>Cosiddetta 'Buona Scuola'</p>	<p>Art. 1 , co. 181, punto c) <i>promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità e riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione attraverso:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>La ridefinizione del ruolo del personale docente di sostegno al fine di favorire l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, anche attraverso l'istituzione di appositi percorsi di formazione universitaria;</i> 2) <i>La revisione dei criteri di inserimento nei ruoli per il sostegno didattico, al fine di garantire la continuità del diritto allo studio degli alunni con disabilità, in modo da rendere possibile allo studente di fruire dello stesso insegnante di sostegno per l'intero ordine o grado di istruzione;</i> 3) <i>L'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni scolastiche, sanitarie e sociali, tenuto conto dei diversi livelli di competenza istituzionale;</i> 4) <i>La previsione di indicatori per l'autovalutazione e la valutazione dell'inclusione scolastica;</i> 5) <i>la revisione delle modalità e dei criteri relativi alla certificazione, che deve essere volta a individuare le abilità residue al fine di poterle sviluppare attraverso percorsi individuati di concerto con tutti gli specialisti di strutture pubbliche, private o convenzionate che seguono gli alunni riconosciuti disabili ai sensi degli articoli 3 e 4 della L. 5.2.1992, n. 104, e della legge 8.10.1010, n. 170, che partecipano ai gruppi di lavoro per l'integrazione e l'inclusione o agli incontri informali;</i> 6) <i>La revisione e la razionalizzazione degli organismi operanti a livello territoriale per il supporto all'inclusione;</i> 7) <i>La previsione dell'obbligo di formazione iniziale e in servizio per i dirigenti scolastici e per i docenti sugli aspetti pedagogico-didattici e organizzativi dell'integrazione scolastica;</i> 8) <i>la previsione dell'obbligo di formazione in servizio per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, rispetto alle specifiche competenze, sull'assistenza di base sugli aspetti organizzativi ed educativo-relazionali relativi al processo d'integrazione scolastica;</i> 9) <i>La previsione della garanzia dell'istruzione domiciliare per gli alunni che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 12, comma 9, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.</i> 	
<p>Sentenza della Corte costituzionale n. 275 del 19.10.2016</p>	<p>Con la sentenza la Corte costituzionale torna a occuparsi del difficile rapporto tra attuazione dei diritti e vincoli di bilancio, là dove si legge che: <i>"è la garanzia dei diritti incompressibili ad incidere sul bilancio, e non l'equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione"</i>, e</p>	

	ancora l'effettività di un diritto <i>“non può che derivare dalla certezza delle disponibilità finanziarie per il soddisfacimento del medesimo”</i> .	
--	---	--